

(N. 2829)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 11 febbraio 1953 (V. Stampato N. 2662)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MALVESTITI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 FEBBRAIO 1953

Disposizioni per le concessioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le concessioni gratuite di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimenti riservati, di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti per un solo viaggio, di buoni bagaglio e di trasporto, e le concessioni a tariffa ridotta di biglietti per un solo viaggio e di buoni di trasporto, sulle Ferrovie dello Stato, sono stabilite, per determinate categorie di persone, nei titoli seguenti.

### TITOLO I.

#### CARROZZE-SALONE E COMPARTIMENTI RISERVATI

#### Art. 2.

I biglietti permanenti per l'uso gratuito di una carrozza-salone sono concessi:

ai Presidenti delle due Camere legislative, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei trasporti, in carica.

## Art. 3.

I biglietti per l'uso gratuito di una carrozza-salone, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge:

1° alle rappresentanze ufficiali delle due Camere legislative;

2° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, quando viaggiano in rappresentanza del Governo.

## Art. 4.

I biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, sono concessi, secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento:

1° al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2° ai Cardinali residenti in Italia e all'estero;

3° ai Presidenti dell'Assemblea Costituente ed ai Presidenti delle due Camere legislative, usciti di carica;

4° ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, usciti di carica;

5° ai Vicepresidenti delle due Camere legislative, in carica;

6° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

7° al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

8° al Primo Presidente ed al Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti ed all'Avvocato generale dello Stato, in carica;

9° al Capo di Stato Maggiore della difesa in carica; ai generali d'armata, ai generali designati d'armata, ai generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della marina e dell'aeronautica, in attività di servizio;

10° al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

11° agli Ambasciatori della Repubblica, agli Ambasciatori di Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede, in carica;

12° all'Amministratore del territorio della Somalia sotto l'Amministrazione italiana, in carica;

13° ai Ministri plenipotenziari italiani, Capi di missione, durante la loro destinazione presso Stati esteri;

14° ai Ministri plenipotenziari degli Stati esteri presso il Presidente della Repubblica e presso la Santa Sede;

15° al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, in carica.

## TITOLO II.

## CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

## Art. 5.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete delle Ferrovie dello Stato:

1° al Capo provvisorio dello Stato ed ai Presidenti della Repubblica, usciti di carica;

2° ai Presidenti dell'Assemblea Costituente, ai Presidenti delle due Camere legislative ed ai Presidenti del Consiglio dei Ministri, anche se usciti di carica;

3° ai Cardinali residenti in Italia;

4° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato, in carica;

5° al Presidente della Corte costituzionale, in carica;

6° al Primo Presidente, al Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione ed al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, all'Avvocato generale dello Stato, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in carica;

7° al Segretario generale della Presidenza della Repubblica, in carica;

8° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, purchè vi siano rimasti per un tempo non inferiore ad un anno;

9° a quattro funzionari, in carica, di grado non inferiore al sesto, del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

## Art. 6.

Sono concesse carte di libera circolazione per l'intera rete, secondo apposite convenzioni con il Ministero del tesoro:

1° ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, fino alla cessazione del mandato;

2° ai senatori ed ai deputati al Parlamento della Repubblica, dopo la cessazione del mandato, con almeno tre legislature o dieci anni di mandato parlamentare, esercitato in uno od in entrambi i rami del Parlamento, computando per intero l'eventuale frazione di anno risultante dall'intero conteggio.

Le carte di libera circolazione di cui ai punti 1° e 2° saranno valutate con una riduzione del 70 per cento sul prezzo di tariffa.

#### Art. 7.

Sono inoltre concesse carte di libera circolazione:

1° per l'intera rete:

a) al Direttore generale ed ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, se siano rimasti in carica almeno un anno;

b) ai consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in carica ed usciti di carica, se vi siano rimasti almeno tre anni;

c) al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, in carica e uscito di carica, se vi sia rimasto almeno un anno;

d) al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo, se sia rimasto in carica almeno un anno;

e) ai funzionari dell'Avvocatura dello Stato, di grado non inferiore al IV, in attività di servizio ed a riposo;

2° per l'intera rete o per determinate percorrenze, secondo i gradi e le qualifiche previsti nel regolamento per l'esecuzione della presente legge:

a) al personale della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo;

b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio ed a riposo;

c) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti;

d) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro in numero non superiore a cinque che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata e al personale, in servizio, delle Amministrazioni dello Stato facente parte del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne;

3° per l'intera rete o per determinate percorrenze, e con validità limitata nel tempo:

a) a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

b) agli amministratori ed impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

c) al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese estere di trasporto nonchè agli amministratori ed al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree, in dipendenza di accordi di scambio, ritenuti opportuni nell'interesse dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

d) al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, nonchè ai componenti nominativi delle rispettive famiglie, con validità limitata nel tempo, in occasione di conferenze e di Congressi, indetti nell'interesse del servizio ferroviario.

#### Art. 8.

La Amministrazione delle Ferrovie dello Stato - quando lo ritenga opportuno nel suo interesse e d'intesa con il Ministero del tesoro - è autorizzata a stipulare, con le Amministrazioni dello Stato e con le Regioni, speciali convenzioni per la concessione - dietro corrispettivo da determinarsi in misura non inferiore alle tariffe previste dalle concessioni speciali per trasporti similari - di carte di libera circolazione, per l'intera rete o per deter-

minate percorrenze, da servire esclusivamente a funzionari ed agenti delle singole Amministrazioni e Regioni, che debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio, nell'interesse delle Amministrazioni e Regioni stesse.

### TITOLO III.

#### BIGLIETTI DI SERVIZIO

##### Art. 9.

I biglietti di servizio sono concessi:

- 1° ai Cardinali residenti all'estero;
- 2° secondo le norme e per i motivi stabiliti dal regolamento:
  - a) al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e rispettive famiglie;
  - b) al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al personale del Ministero del tesoro e Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonchè al personale di cui all'articolo 7, punto 2°, sub d) e rispettive famiglie;
  - c) al personale dell'Avvocatura dello Stato, che viaggia nell'interesse delle Ferrovie dello Stato;
- 3° alle persone di cui all'articolo 7, punto 3°, sub c), alle condizioni ivi specificate, quando non ricorrano gli estremi per la concessione di una carta di libera circolazione.

### TITOLO IV.

#### BIGLIETTI GRATUITI PER UN SOLO VIAGGIO

##### Art. 10.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio sono concessi:

- 1° secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:
  - a) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

b) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti, nonchè alle rispettive famiglie;

c) al Direttore generale ed ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato, al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in attività di servizio e a riposo, per le rispettive famiglie;

d) ai consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica, per le rispettive famiglie;

e) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

f) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e alle rispettive famiglie;

g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, ed alle rispettive famiglie;

h) ai funzionari in attività di servizio del Ministero del tesoro, in numero non superiore a cinque, che siano adibiti al disimpegno del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata, per le rispettive famiglie;

i) al personale, in attività di servizio e a riposo dell'Avvocatura dello Stato, ed alle rispettive famiglie;

l) al personale dei ruoli organici delle dogane che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso le stazioni e gli scali delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

m) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio, in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

n) agli invitati alle inaugurazioni di linee od impianti ferroviari dello Stato;

2° al personale di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto,

nazionali od estere, con le quali vigano gli Accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3° sub *c*), nonchè alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

Al personale di cui alle lettere *e*) ed *f*) del punto 1° è concessa, a richiesta, in luogo di un solo biglietto gratuito di andata e ritorno, una carta chilometrica per una percorrenza di 2.000 chilometri.

#### TITOLO V.

##### BIGLIETTI DI VIAGGIO A TARIFFA RIDOTTA

###### Art. 11.

I biglietti di viaggio alla tariffa ridotta prevista per la concessione speciale *C*, sono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti stabiliti dal regolamento ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

*a*) ai Ministri e Sottosegretari di Stato per i trasporti, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

*b*) ai parlamentari, dopo la cessazione del mandato, in numero di 24 ogni anno, usufruibili anche dai membri delle rispettive famiglie.

La detta concessione si applica soltanto a favore dei membri della Costituente e della successiva legislatura, nonchè a favore dei parlamentari che, a norma dell'articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla carta di libera circolazione;

*c*) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, usciti di carica, per le rispettive famiglie;

*d*) ai consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti, usciti di carica alle condizioni di cui all'articolo 10, punto 1°, sub *d*), per le rispettive famiglie;

*e*) al personale a riposo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ed alle rispettive famiglie;

*f*) al personale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed alle rispettive famiglie;

*g*) al personale a riposo dell'Avvocatura dello Stato ed alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tranviarie, di navigazione ed aeree e di altre Imprese di trasporto, nazionali od estere, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub *c*) ed alle rispettive famiglie, nei limiti stabiliti dai detti accordi.

#### TITOLO VI.

##### TRASPORTO DEL BAGAGLIO, DI MOBILIA E MASSERIZIE E DI SALME

###### Art. 12.

Il trasporto gratuito del bagaglio è concesso:

1° secondo la misura, i limiti e le norme stabiliti dal regolamento, ed alle condizioni previste dai precedenti articoli 5 e 7:

*a*) al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti, in carica ed usciti di carica;

*b*) al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

*c*) al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in carica ed usciti di carica;

*d*) ai consiglieri di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e al capo di Gabinetto del Ministro per i trasporti in carica e usciti di carica;

*e*) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

*f*) al personale, in attività di servizio ed a riposo, dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché ai cinque funzionari in attività di servizio, del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub d);

h) al personale, in attività di servizio e a riposo, dell'Avvocatura dello Stato;

i) al personale dei ruoli organici della Corte dei conti che presta servizio in via continuativa, da almeno un anno, presso l'ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato;

2° al personale di Amministrazioni estere di trasporto, con le quali vigano gli accordi di scambio di cui all'articolo 7, punto 3°, sub c), nei limiti di peso stabiliti dai detti accordi.

#### Art. 13.

Il trasporto gratuito e quello a tariffa ridotta del 50 per cento di mobilia e masserizie, è concesso, secondo i limiti e le norme stabiliti dal regolamento:

1° al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato per i trasporti;

2° al personale previsto dalla legge per il servizio presso il Gabinetto del Ministro per i trasporti e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato per i trasporti;

3° al Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, ai Vicedirettori generali delle Ferrovie dello Stato ed al Direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

4° al personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

5° al personale dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

6° al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti.

#### Art. 14.

È ammesso, secondo le norme e i limiti stabiliti dal regolamento, il trasporto, gratuito e a tariffa ridotta del 50 per cento, delle salme

delle persone indicate nel precedente articolo 13 e di quelle dei membri delle rispettive famiglie.

### TITOLO VII.

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

##### Art. 15.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

##### Art. 16.

Il Ministro per i trasporti, quando concorrono speciali circostanze, ha facoltà di concedere biglietti per l'uso gratuito di compartimenti riservati, per un solo viaggio, in numero non superiore a venti all'anno.

##### Art. 17.

Il Ministro per i trasporti ha facoltà di concedere, in casi particolari, biglietti gratuiti per un viaggio di andata e ritorno, in numero non superiore a trenta al mese.

##### Art. 18.

Ai senatori della Repubblica ed ai deputati al Parlamento, durante il mandato parlamentare, sono concessi, ai termini delle convenzioni di cui all'articolo 6, per ogni anno di ciascuna legislatura, otto biglietti di 1<sup>a</sup> classe e quattro di 2<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, nonché ventuno buoni per il trasporto del bagaglio registrato, sei dei quali validi ognuno per 25 chilogrammi ed i rimanenti validi ognuno per 10 chilogrammi.

È inoltre accordato annualmente ai senatori ed ai deputati, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di quattro biglietti di 1<sup>a</sup> classe per il coniuge e di tre biglietti di 1<sup>a</sup> classe, di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.

Nel caso di coniugi entrambi parlamentari, la concessione supplementare per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.

Le concessioni di cui al presente articolo sono valide per la durata di anni due dalla data di emissione anche dopo la cessazione del mandato parlamentare e saranno valutate con una riduzione del 50 per cento sul prezzo di tariffa.

I biglietti di cui al presente articolo sono utilizzabili dalle persone, nominativamente indicate dal parlamentare.

#### Art. 19.

Ai deputati e consiglieri regionali sono concessi, durante il loro mandato e secondo apposite convenzioni con gli Enti Regione, biglietti di viaggio di 1<sup>a</sup> classe di andata e ritorno per recarsi dal Comune di residenza al capoluogo di Regione, o biglietti di abbonamento regionali, con validità estesa, per i componenti delle Giunte regionali, al percorso di allacciamento con la capitale.

Le suddette concessioni saranno valutate con una riduzione del 30 per cento sul prezzo di tariffa.

#### Art. 20.

Il trattamento di concessioni di viaggio, stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo e rispettive famiglie, spetta:

1° per l'ulteriore periodo di attività di servizio e dopo l'esonero definitivo o il collocamento a riposo, per corrispondenza di gradi:

*a)* al personale che dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

*b)* al personale dei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che faccia passaggio nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè alle rispettive famiglie;

*c)* al personale dei ruoli organici della Corte dei conti, distaccato in via continuativa presso l'Ufficio di riscontro delle Ferrovie dello Stato, che sia restituito ad altro ufficio della Corte dei conti, dopo aver compiuto il periodo minimo di 20 anni di servizio nel suddetto

ufficio di riscontro, oppure, che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, nella posizione di distaccato presso questo ultimo ufficio ed al personale delle Amministrazioni dello Stato che abbia fatto parte per almeno 15 anni del Comitato di vigilanza sulle gestioni commissariali governative di ferrovie e navigazioni interne, nonchè alle rispettive famiglie;

*d)* al personale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - in servizio continuativo alla Ragioneria centrale del Ministero dei trasporti che sia trasferito ad altro ufficio del Ministero del tesoro o ad altre Amministrazioni dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni presso la predetta Ragioneria centrale o che sia collocato a riposo mentre si trovi, da almeno 15 anni, in servizio presso quest'ultima Ragioneria, nonchè alle rispettive famiglie;

*e)* ai cinque funzionari del Ministero del tesoro, di cui al precedente articolo 7, punto 2°, sub *d)*, che siano trasferiti ad altro ufficio del tesoro o ad altra Amministrazione dello Stato dopo aver prestato un periodo di servizio di almeno 20 anni nel disimpegno delle mansioni del sindacato e della vigilanza sulle ferrovie concesse all'industria privata o che siano collocati a riposo mentre si trovino, da almeno 15 anni, adibiti alle mansioni predette, nonchè alle rispettive famiglie;

2° il trattamento stabilito dal presente articolo punto 1°, sub *a)* e *b)* è ammesso in quanto il passaggio ad altra Amministrazione sia verificato in seguito a disposizioni organiche, e purchè, all'atto del passaggio, il personale stesso, iscritto o meno al fondo pensioni, abbia prestato, nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il servizio minimo, prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni stesse, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da causa di servizio;

3° il trattamento ammesso dal presente articolo per il personale di cui al punto 1°, sub *a)* e *b)* è applicato in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del suo primo passaggio, mentre per il personale di

cui al punto 1°, sub *c)*, *d)* ed *e)* è applicato in relazione al grado rivestito all'atto della sua restituzione o del suo trasferimento o del suo collocamento a riposo.

### TITOLO VIII.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

##### Art. 21.

Il trattamento di concessioni di viaggio stabilito per il personale delle Ferrovie dello Stato, in attività di servizio ed a riposo, e rispettive famiglie, spetta:

1° al personale trasferito, in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, per corrispondenza di gradi;

2° al personale trasferito, con decreto del Capo del Governo 4 ottobre 1933, dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel ruolo del personale di revisione (gruppo *B*) della Corte dei conti, in relazione al grado dal personale stesso rivestito all'atto del trasferimento.

Al personale contemplato nel presente articolo, che abbia fatto o faccia successivi passaggi ad altre Amministrazioni dello Stato, spetta il trattamento di concessioni di viaggio previsto per il personale delle Ferrovie dello Stato a riposo, di cui al precedente articolo 20 e alle condizioni ivi stabilite.

##### Art. 22.

Sono accordate o conservate *ad personam* le concessioni di viaggio e di trasporto sulle Ferrovie dello Stato oggetto della presente legge:

1° agli ex senatori del Regno, nominati anteriormente al 3 gennaio 1925, ad eccezione di coloro per i quali la dichiarazione di decadenza è passata in giudicato, ai termini delle convenzioni e con la riduzione prevista dall'articolo 6;

2° agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato, anteriormente al 3 gennaio

1925, il mandato per almeno tre legislature o per un periodo di 10 anni, salvo coloro che, divenuti poi senatori del Regno, ricadano nella eccezione di cui al precedente punto 1°. Le suddette concessioni sono limitate alla carta di libera circolazione per l'intera rete;

3° a tutti coloro che, non compresi nella presente legge, avevano diritto a concessioni di viaggio e di trasporto in base alla legge 5 dicembre 1941, n. 1476, ed al regolamento relativo di cui al regio decreto 29 gennaio 1942, n. 286, secondo le norme e nei limiti ivi stabiliti e purchè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito tale diritto.

La disposizione di cui al precedente punto 3°, non si applica:

*a)* a coloro che godono di concessioni di viaggio o di trasporto in dipendenza di accordi di scambio con altre Aziende di trasporto o di Convenzioni con altre Amministrazioni dello Stato;

*b)* a coloro che, con provvedimento irrevocabile, siano stati colpiti dalle sanzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, o che comunque siano stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo, nonchè alle persone di famiglia aventi titolo diretto, le quali, per il decesso del dante causa, siano soggette ad avocazione di profitti di regime.

##### Art. 23.

Per il computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare, agli effetti della concessione della carta di libera circolazione alle persone di cui all'articolo 6, punto 2° ed all'articolo 22, punto 1° e 2°, l'appartenenza alla Consulta nazionale o all'Assemblea Costituente o l'aver rivestito la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato nel periodo di attività delle predette Assemblee, vale come una legislatura. Il mandato parlamentare esercitato anteriormente al 3 gennaio 1925, deve essere cumulato ai fini dell'articolo 6.

L'Assemblea Costituente è considerata come legislatura della durata di 5 anni.

La XXVII legislatura è considerata per intero, agli effetti del computo delle legislature e della durata del mandato parlamentare:

a) per i deputati al Parlamento dichiarati decaduti alla data del 9 novembre 1926;

b) per i deputati al Parlamento che, dal 3 gennaio 1925, fecero alla Camera opposizione al governo fascista.

Art. 24.

I periodi minimi previsti dall'articolo 20, punto 1°, sub c), sub d) e sub e), sono ridotti a 10 anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte o abbiano fatto parte degli uffici e Comitati ivi previsti.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Le concessioni previste dalla presente legge possono essere gravate di diritti fissi, secondo le norme e nelle misure stabilite dal regolamento.

Art. 26.

Senza pregiudizio ed in aggiunta alle sanzioni disciplinari comminate dal regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, il funzionario o l'agente che indebitamente rilascino le concessioni di viaggio previste dalla presente legge, hanno l'obbligo di pagarne il valore a tariffa normale.

Art. 27.

Il regolamento per la esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e di concerto col Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e con l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 28.

La legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e tutte le altre disposizioni che la integrano e la modificano, sono abrogate.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.